



## Comune di Arcisate

Provincia di Varese

### Determinazione del Responsabile

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>358</b>	<b>29-07-2022</b>

**Servizio:SERVIZI ALLA PERSONA**

**Responsabile del Servizio:PREMOLI LORELLA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO – DURATA DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 LUGLIO 2023– CON OPZIONE DI PROROGA MESI SEI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: 9307387AB8</b>
-----------------	---

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune;

Visto il Decreto del Sindaco n.24 del 23.12.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del sesto settore : Servizi alla Persona per il periodo dall' 01/01/2022 al 31/12/2022;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 21 Aprile 2022;

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 21/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in particolare:

- l’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;;
- L’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- l’art. 3 della L.N. 136/29010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- la legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)”

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere ad indire procedura per l’affidamento del Servizio Educativo di Assistenza all’Infanzia presso l’Asilo Nido stante che, con l’avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2022 – 2024 e della relativa relazione previsionale programmatica, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei Servizi alla Persona stabilisce interventi di spesa in continuità con quanto da anni garantito, tra cui le attività connesse al Servizio di Assistenza Educativa all’infanzia presso l’asilo nido;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)”

TENUTO CONTO che le predette attività, nel rispetto delle esigenze di buon andamento, di economicità e di qualità del servizio, sono tali per tipologia di servizio, orari e destinazioni, da non poter essere poste a completo carico dei dipendenti comunali in servizio con idonea qualifica professionale;

RICHIAMATO l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’espletamento della presente gara e del successivo contratto, il sottoscritto Responsabile dei Servizi alla persona riveste il Ruolo di Responsabile Unico di Procedimento e di direttore dell’esecuzione del servizio e del contratto;

CONSIDERATO che l’appalto in essere è finalizzato a sostenere soggetti minori e le loro famiglie e che è fondamentale per la peculiarità dei soggetti interessati garantire stabilità e continuità di incarico e di relazione con il medesimo personale che già opera onde evitare gravi ripercussioni dal punto di vista sanitario e dell’inclusione sociale e che pertanto, a tutela di tale necessità, si ritiene procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. A) della L.N. 120/2020 alla medesima cooperativa già gestore di analogo appalto, ai sensi dell’art. 142 comma 5 – ter.del D lgs 50/2016.

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 in materia di tutela alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato a allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 499, legge n. 208 del 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuati i beni e servizi per l’acquisto dei quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;
- con d.p.c.m. 24 dicembre 2015, sono state individuate le categorie di beni e servizi nonché le relative soglie di obbligatorietà;
- l’acquisto del servizio/bene di che trattasi non rientra nei casi elencati nel suddetto d.p.c.m. in cui è obbligatorio avvalersi di un soggetto aggregatore;

DATO ATTO CHE:

- in relazione ai servizi/beni che si intendono dare in appalto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di acquisiti della Regione Lombardia ARCA, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- il servizio/bene in oggetto non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento ex art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, pubblicato dall'ANAC in data 29 settembre 2015, cui attenersi come prezzi massimi di aggiudicazione, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- di conseguenza, non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio, né dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti regionale ARCA - in quanto attualmente non sono attive convenzioni relative al servizio/bene da appaltare - né dai prezzi di beni e servizi pubblicati dall'ANAC, l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base d'asta oraria del servizio/bene, corrispondente ad € 21,85 oltre IVA, prendendo come riferimento la tabella di cui all'accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le parti sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di settembre 2020;

ATTESO CHE l'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel, così come disposto dalla Legge Regionale 33/2007, art. 1, comma 6 bis, consente agli Enti pubblici attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti le caratteristiche delle imprese registrate sulla piattaforma, con rilevanti vantaggi per le Amministrazioni in termini di economicità, trasparenza, competitività, pubblicità e rotazione;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35 comma 1) lettera d), la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei Servizi Sociali è pari ad € 750.000,00 e che conseguentemente, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 30 del Codice (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale: "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.";

RILEVATO ALTRESÌ che l'art. 1 comma 2) della legge 120/2020 consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

ATTESO CHE attraverso le procedure di affidamento espletate mediante lo strumento telematico di

acquisto realizzato dalla centrale di committenza della Lombardia, è possibile altresì dare attuazione ai seguenti principi codificati dagli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del Codice e ribaditi dall'ANAC nel Documento di consultazione sopra citato:

- principio di economicità al fine di ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione;
- principio di tempestività, mediante procedure telematiche più snelle e più rapide;
- principio di trasparenza, garantendo la massima tracciabilità delle operazioni di gara;
- principio di rotazione, potendo attingere dall'elenco fornitori telematico di Sintel periodicamente aggiornato che consente una maggiore apertura e competitività del mercato;
- principio di libera concorrenza, mediante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di pubblicità mediante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

RILEVATO, che questa stazione appaltante è iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012;

ATTESO che in data 06/07/2022 si è dato avvio alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della legge 11 settembre 2020 N.120 per l'appalto in parola con termine di scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 25/07/2022;

CONSIDERATO che l'operatore invitato è in regola con i requisiti di partecipazione, ha presentato l'offerta tramite Piattaforma Sintel;

ATTESO CHE deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente procedura sin dall'inizio dell'avvio della stessa ovvero sin dalla pubblicazione dell'avviso alla partecipazione alla gara

CONSIDERATO che l'importo orario per il servizio posto a base d'asta è stato calcolato in € 21,85 e che la spesa presunta complessiva per il servizio oggetto dell'appalto è di € **96.052,60**, al netto dell'IVA, oltre opzione di proroga di € **31.179,95**, iva esclusa, per complessivi € **127.232,55** al netto di iva pari ad € **133.594,18** iva compresa oltre ad € **110,00** iva esclusa pari ad € **115,50** iva inclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d. lgs. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 115.644,78;

RITENUTO di approvare il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara, il DUVRI e i relativi allegati e modelli da utilizzare per la procedura di gara;

DATO ATTO che è stata esperita e conclusa apposita procedura di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a Legge 120 dell'11/09/2020, per l'affidamento relativo al Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido - periodo 01/09/2022 – 31/07/2023, con opzione di proroga per mesi sei;

RITENUTO approvare il report della procedura del 26/07/2022 effettuata tramite il Sistema Elettronico Arca – Sintel, agli atti del Comune;

DATO ATTO che si sono in corso i controlli di legge relativamente al concorrente che è stato proposto per l'aggiudicazione e identificato nella Cooperativa Sociale di Solidarietà "PROMOZIONE LAVORO di San Bonifacio –viale trieste 46/G – P.I./ C.F.: 01843260231;

RITENUTO pertanto aggiudicare l'appalto del servizio relativo al Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido - periodo 01/09/2022 – 31/07/2023, con opzione di proroga per mesi sei alla Cooperativa Sociale di Solidarietà "PROMOZIONE LAVORO di San Bonifacio –viale trieste 46/G – P.I./ C.F.: 01843260231;

PRESO ATTO che il ribasso offerto in sede di gara dalla Cooperativa Sociale "Promozione Lavoro" Soc a R.L. di Arcisate è stato pari 0,23% (=zero/ventitre per cento) e che pertanto l'importo complessivo al netto dell'iva di legge per le prestazioni offerte è pari ad € 136.302,21.= oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 110,00.= per complessivi € 136.522,21 riferiti al periodo 30 Agosto 2021 al 6 Agosto 2023;

CONSIDERATO pertanto che l'importo orario risulta essere pertanto pari ad € 21,80 e la spesa complessiva per il servizio oggetto dell'appalto è di € **95.831,68**, al netto dell'IVA, pari ad € 100.623,26 oltre opzione di proroga di € 31.108,24, iva esclusa, pari ad € 32.663,65 per complessivi € **126.939,92** al netto di iva pari ad € 133.286,91 iva compresa oltre ad € **110,00** iva esclusa pari ad € **115,50** iva inclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO conseguentemente che la spesa per il servizio oggetto del presente appalto di € **126.939,92** iva esclusa pari ad € 133.108,24 iva compresa oltre ad € 110,00 iva esclusa pari ad € 115,50 iva inclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, deve trovare copertura nel bilancio pluriennale 2022/2024 e successivi come segue:

capitolo	Missione programma Titolo macroaggregato	CONTO (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità			
			2022	2023	2024	seguenti
1776.051 "servizio assistenza infanzia asilo nido	1201103	1.03.02.15.010	€ 52.212,09	€ 73.567,95	€ 7.622,37	

e così come di seguito meglio specificato:

- annualità 2022: € 52.212,09 iva inclusa " Servizio integrativo Assistenza Infanzia Asilo Nido" per il periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2022
- 
- annualità 2023: € 48.411,17 iva inclusa " Servizio integrativo Assistenza Infanzia Asilo Nido"

per il periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 oltre € 115,50 iva inclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

- annualità 2023: € 25.041,28 iva inclusa “ Servizio integrativo Assistenza Infanzia Asilo Nido” per il periodo 01/08/2023 – 31/12/2023 per eventuale opzione di proroga mesi cinque;
- annualità 2024: € 7.622,37 iva inclusa “ Servizio integrativo Assistenza Infanzia Asilo Nido” per il periodo 01/01/2024 – 31/01/2024 per eventuale opzione di proroga mesi cinque

CONSIDERATO CHE con l’affidamento oggetto della presente determinazione si intende garantire la possibilità di accesso al servizio infanzia asilo nido comunale “Raggio di Sole” ad un numero maggiore di bambini attraverso l’ampliamento del servizio con sezioni aggiuntive e che tale intento rientra tra gli interventi previsti in riferimento al “Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni” di cui al D.Lgs. 65/2017;

CONSIDERATO inoltre che a seguito di DGR 3373/20220 e successivo decreto n° 9271/2020, è stata ripartito l’importo destinato ai singoli Comuni di cui alla cosiddetta Misura 0-6 anni – riparto anno 2020 per € 41.762,92 e che Regione Lombardia ha stabilito che tale importo è da considerarsi quale quota anche per l’anno 2021 così come confermato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 12240 dell’11 maggio 2022 con la quale è stato reso noto l’elenco dei comuni beneficiari per l’anno 20221 e il riparto della predetta quota;

Vista la propria determinazione n. 355 del 27/07/2022 ad oggetto Accertamento entrata inerente il finanziamento sistema educativo 0-6 anni anno 2021 di cui alla DGR N. XI/3373 del 14/07/2020 e riparto nota MIUR n. 12240 dell’11/05/2022;

Ritenuto destinare quota parte di detto importo pari ad e 35.090,64 per il finanziamento dell’appalto di cui alla presente determinazione; una quota parte del quale è da destinarsi al servizio oggetto del presente appalto e che pertanto, in fase di predisposizione di atto di affidamento dello stesso, si potrà procedere ad imputare al servizio quota parte del predetto importo;

RITENUTO:

- di procedere all’affidamento del “Servizio integrativo di assistenza all’infanzia presso l’asilo nido comunale “Raggio di Sole” dal 01/01/2022 al 31/07/2023” a seguito di espletamento di procedura in affidamento diretto ai sensi della L.N. 120/2020 conclusasi in data 26/07/2022;
- di approvare il relativo report di procedura di gara gestito tramite la piattaforma Aria Sintel e allegato alla presente determinazione

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

PRESO ATTO che per la procedura in oggetto è stato attribuito il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) n. 9307387AB8;

DETERMINA

di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare il report della procedura del 26/07/2021 effettuata tramite il Sistema Elettronico Aria – Sintel,;

- di aggiudicare, a seguito di effettuazione di procedura sul sistema elettronico Aria – Sintel, il servizio relativo al Servizio Educativo di Assistenza all'Infanzia presso l'Asilo Nido - periodo 01/09/2022 – 31/07/2023, con opzione di proroga per mesi sei alla Cooperativa Sociale di Solidarietà "PROMOZIONE LAVORO di San Bonifacio –viale Trieste 46/G – P.I./ C.F.: 01843260231;

- di dare atto che l'importo orario risulta essere pertanto pari ad € 21,80 e la spesa complessiva per il servizio oggetto dell'appalto è di € **95.831,68**, al netto dell'IVA, pari ad € 100.623,26 oltre opzione di proroga di € 31.108,24, iva esclusa, pari ad € 32.663,65 per complessivi € **126.939,92** al netto di iva pari ad € 133.286,91 iva compresa oltre ad € **110,00** iva esclusa pari ad € **115,50** iva inclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- di impegnare la spesa complessiva per il servizio oggetto del presente appalto di € **100.738,76**= iva inclusa comprensivi di €. 115,50 iva inclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a carico del bilancio pluriennale 2022/2024 come segue:

capitolo	Missione programma Titolo macroaggregato	CONTO (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità			
			2022	2023	2024	seguenti
1776.051 "servizio assistenza infanzia asilo nido"	1201103	1.03.02.15.010	€ 52.212,09	€ 48.526,67		

Di tenere conto della spesa per l'eventuale proroga nella formazione del bilancio 2023 e 2024 come segue:

- annualità 2023: € 25.041,28 iva inclusa " Servizio integrativo Assistenza Infanzia Asilo Nido" per il periodo 01/08/2023 – 31/12/2023 per eventuale opzione di proroga mesi cinque;
- annualità 2024: € 7.622,37 iva inclusa " Servizio integrativo Assistenza Infanzia Asilo Nido" per il periodo 01/01/2024 – 31/01/2024 per eventuale opzione di proroga mesi cinque

DI DARE ATTO CHE

- con l'affidamento oggetto della presente determinazione si intende garantire la possibilità di accesso al servizio infanzia asilo nido comunale "Raggio di Sole" ad un numero maggiore di bambini attraverso l'ampliamento del servizio con sezioni aggiuntive e che tale intento



rientra tra gli interventi previsti in riferimento al “Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni” di cui al D.Lgs. 65/2017;

- a seguito di DGR 3373/20220 e successivo decreto n° 9271/2020, è stata ripartito l’importo destinato ai singoli Comuni di cui alla cosiddetta Misura 0-6 anni – riparto anno 2020 per € 41.762,92 e che Regione Lombardia ha stabilito che tale importo è da considerarsi quale quota anche per l’anno 2021 così come confermato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 12240 dell’11 maggio 2022 con la quale è stato reso noto l’elenco dei comuni beneficiari per l’anno 20221 e il riparto della predetta quota;

DI DESTINARE quota parte di detto importo pari ad e 35.090,64 per il finanziamento dell’appalto di cui alla presente determinazione; una quota parte del quale è da destinarsi al servizio oggetto del presente appalto e che pertanto, in fase di predisposizione di atto di affidamento dello stesso, si potrà procedere ad imputare al servizio quota parte del predetto importo;

- di dare atto che la fattura elettronica deve essere inoltrata alla mail comune.arcisate.it ed il codice dello scrivente responsabile da inserire nella fattura è 49W643;

- di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs.vo n° 50/2016, alla verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara;

- di provvedere con successivi provvedimenti al pagamento delle fatture Cooperativa Sociale di Solidarietà “PROMOZIONE LAVORO di San Bonifacio –viale Trieste 46/G – P:I./ C.F.: 01843260231 mediante versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione prodotta ai sensi della legge 13.8.2010 n. 136, e come da prospetto ad esclusivo uso degli Uffici Finanziari;

- di dare atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente CIG: **9307387AB8**

- di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio

PREMOLI LORELLA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**